

“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”) nonché la normativa comunitaria e statale.

Nel corso dell'anno sono stati conclusi i seguenti contratti:

Oggetto del contratto	Procedura	Quantità contratti	Importo contratto (IVA compresa)
Gestione del sistema informativo	Licitazione privata – trattativa privata diretta	5	4.376.712,00
Acquisto immobile Riva del Garda	Asta pubblica	1	3.850.000,00
Stampa materiale elezioni	Asta pubblica	3	824.587,72
Pulizia uffici e vigilanza	Trattativa privata con confronto concorrenziale	4	426.610,96
Acquisto arredi	Asta pubblica - pubblico incanto	3	371.668,32
Manutenzioni e Servizi vari	Licitazione privata - trattativa privata diretta	31	337.957,75
Pulizia uffici	Asta pubblica	1	243.594,14
Concessione locali per bar interno	Asta pubblica	1	82.200,00

Alla luce di quanto riportato nella tabella si precisa che per quanto riguarda la “Gestione del sistema informativo”, trattasi della stipulazione di una proroga di convenzione per la realizzazione del nuovo sistema informativo del Catasto fondiario integrato con il sistema del Libro fondiario e di quattro convenzioni per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e di assistenza tecnico-applicativa, per l'affidamento dei servizi professionali di consulenza e per la realizzazione del sistema di presentazione telematica degli atti di aggiornamento dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto in attuazione dei protocolli d'intesa di data 28 gennaio 2004 e 23 giugno 2004 adottati ai sensi della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3. Per quanto concerne il contratto di “Acquisto di immobile sito in Riva del Garda” si tratta di uno stabile in costruzione che la Regione cederà, come da accordi intervenuti in base al protocollo di intesa del 28 gennaio 2004, alla Provincia di Trento non appena lo stesso sarà ultimato.

Il relatore




Corte dei Conti

N.35/CONTR./D.REL.-
REG.SS./06

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidenti di sezione:	dott.	Fulvio	BALSAMO
	dott.	Giuseppe S.	LAROSA
	dott.	Domenico	MARCHETTA
Consiglieri:	dott.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Antonio	DAGNINO
	dott.	Renzo	LIBERATI
	dott.	Antonio	SCUDIERI
	dott.	Gabriele	AURISICCHIO
	dott.	Giovanni	COPPOLA
	dott.	Fabio	VIOLA
	dott.	Stefano	SIRAGUSA
	dott.	Antonio	MEZZERA
	dott.	Vincenzo	PALOMBA
	dott.	Cinzia	BARISANO
I Referendario	dott.	Luisa	D'EVOLI
	dott.	Paola	COSA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le norme di attuazione;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia;
Vista la legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 14 recante l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005;
Vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento;
Vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione della Provincia per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007;
Vista l'ordinanza del 22 giugno 2006, n. 4 con la quale la Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige ha verificato il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005;
Vista la memoria depositata il giorno 11 luglio 2006 con la quale il Procuratore Generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2005, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio;
Uditi nella pubblica udienza del 14 luglio 2006 il relatore, I Referendario Paola Cosa, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Roberto Benedetti.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005 è stato presentato in data 9 giugno 2006 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino Alto-Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo con ordinanza n. 4/06 del 22 giugno 2006.

Le risultanze del rendiconto generale della Provincia per l'anno 2005 sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA	
Entrate:	Euro
<i>Parte I</i>	
Titolo I	
Entrate derivanti da tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali	3.230.165.487,50
Titolo II	
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti	211.646.352,06
Titolo III	
Entrate extratributarie	90.849.714,41
Titolo IV	
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti in conto capitale e da riscossione di crediti	243.090.484,47

Titolo V	
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	11.610.000,00
<i>Totale Parte I</i>	<u>3.787.362.038,44</u>
<i>Parte II</i>	
Entrate per contabilità speciali	
Partite di giro	969.482.600,33
<i>Totale Parte II</i>	<u>969.482.600,33</u>
Totale delle entrate accertate	4.756.844.638,77
Spese:	
<i>Parte I</i>	
Titolo I – Spese correnti	2.390.079.498,04
Titolo II – Spese in conto capitale	1.447.628.439,34
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	4.117.930,73
<i>Totale Parte I</i>	<u>3.841.825.868,11</u>
<i>Parte II</i>	
Spese per contabilità speciali	
Partite di giro	969.482.600,33
<i>Totale Parte II</i>	<u>969.482.600,33</u>
Totale delle spese impegnate	4.811.308.468,44
Riepilogo:	
Totale entrate accertate	4.756.844.638,77
Totale spese impegnate	<u>4.811.308.468,44</u>
Differenza	(-) 54.463.829,67
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	3.532.661.553,97
Spese correnti	<u>2.390.079.498,04</u>
Differenza	1.142.582.055,93

RESIDUI

<i>Attivi:</i>	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2005	1.051.117.002,11
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>2.820.776.107,37</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 2005	3.871.893.109,48
<i>Passivi:</i>	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2005	1.559.468.026,83
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>1.759.036.893,49</u>
Totale residui passivi al 31 dicembre 2005	3.318.504.920,32

CASSA

Saldo di cassa al 1° gennaio 2005	(-)253.267.479,25
Riscossioni	4.895.848.778,50
Pagamenti	4.873.919.072,76
Differenza	<u>21.929.705,74</u>
Saldo di cassa al 31 dicembre 2005	(-) 231.337.773,51

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 2005	6.565.876.294,87
Passività al 1° gennaio 2005	4.379.310.724,23
Patrimonio netto al 1° gennaio 2005	<u>2.186.565.570,64</u>

ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazioni in aumento	1.051.117.002,11
Variazioni in diminuzione	1.193.031.218,35
Diminuzione attività finanziarie	<u>141.914.216,24</u>

BENI MOBILI E IMMOBILI

Variazioni in aumento	77.460.263,00
Variazioni in diminuzione	51.381.120,25
Aumento beni mobili e immobili	<u>26.079.142,75</u>

ATTIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE

Variazioni in aumento	2.406.063.490,10
Variazioni in diminuzione	2.288.540.471,30
Aumento attività diverse e poste rettificative	<u>117.523.018,80</u>

PASSIVITA' FINANZIARIE

Variazioni in aumento	6.433.387.099,59
Variazioni in diminuzione	6.613.517.522,53
Diminuzione passività finanziarie	<u>180.130.422,94</u>

PASSIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE

Variazioni in aumento	2.266.339.034,17
Variazioni in diminuzione	2.205.774.956,27
Aumento passività diverse e poste rettificative	<u>60.564.077,90</u>

Aumento delle attività	1.687.945,31
Diminuzione delle passività	119.566.345,04
Miglioramento patrimoniale	121.254.290,35

A seguito delle indicate risultanze la consistenza dei singoli conti generali presenta al 31 dicembre 2005 i seguenti dati:

ATTIVITA'

Attività finanziarie	3.871.893.109,48
Beni mobili e immobili	1.613.715.617,26
Attività diverse e poste rettificative	1.081.955.513,44
Totale attività	6.567.564.240,18

PASSIVITA'

Passività finanziarie	3.549.842.693,83
Passività diverse e poste rettificative	709.901.685,36
Totale passività	4.259.744.379,19

Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio 2005	2.307.819.860,99
--	------------------

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il giorno 11 luglio 2006, ha svolto le proprie considerazioni sull'andamento della gestione, formulando conclusioni che ha precisato in udienza, con le quali ha richiesto che le Sezioni Riunite della Corte dichiarino la regolarità del rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2005 nelle sue componenti del conto relativo alla gestione del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio. Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Quanto al conto del patrimonio, le verifiche effettuate dalla Sezione di controllo di Trento consentono di dichiarare la regolarità del conto medesimo, relativo all'esercizio 2005.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1998, n. 305.

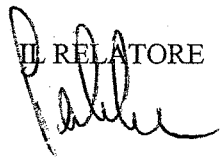
P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero:

- dichiara regolare, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2005;
- ordina che il rendiconto generale di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta Provinciale per la presentazione al Consiglio;
- dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nonché al Commissario del Governo di Trento e sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2006.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

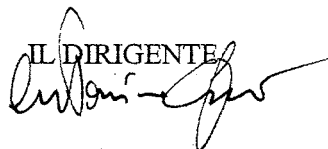


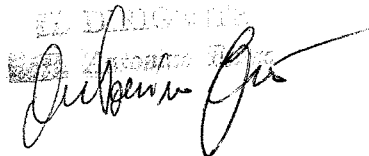
Depositata in Segreteria il

14 10 2006

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SENO DI CONSIGLIO
ROMA 14 10 2006

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE
DEL TRIBUNALE


Provincia Autonoma di Trento

Sintesi e considerazioni generali.

- 1. Profili istituzionali:** 1.1. Le norme di attuazione; 1.2. Leggi provinciali intervenute nel 2005; 1.3. Regolamenti provinciali adottati nel corso dell'anno.
- 2. Il quadro dei documenti programmatici e finanziari:** 2.1. Documenti e indirizzi programmatici; 2.2. Leggi e provvedimenti caratterizzanti la gestione finanziaria 2005; 2.3. Coerenza delle leggi finanziarie e di bilancio con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti: 2.3.1. Legge finanziaria e bilancio di previsione.
- 3. Il rendiconto:** 3.1. Coerenza del rendiconto con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti.
- 4. Il patto di stabilità interno** 4.1. Il Patto di stabilità provinciale: adempimenti degli Enti Locali.
- 5. Il quadro della gestione finanziaria:** 5.1. Previsioni iniziali – variazioni – previsioni finali.
- 6. Il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio 2005:** 6.1. Entrate e spese di competenza; 6.2. Gestione residui anni precedenti; 6.3. Gestione residui di competenza; 6.4. Entrate totali; 6.5. Analisi delle spese totali; 6.6. La spesa del personale: confronto rendiconto/preventivo; 6.7. La spesa per il personale per funzione obiettivo; 6.8. I risultati finali.
- 7. Il conto generale del patrimonio:** 7.1. Normativa; 7.2. Le risultanze del conto generale del patrimonio; 7.3. Cenni sull'attività contrattuale.
- 8. Organizzazione interna:** 8.1. La riforma amministrativa; 8.2. L'organizzazione degli uffici; 8.3. L'informatizzazione;
- 9. Il sistema dei controlli interni: linee evolutive.**
- 10. I controlli della Corte dei conti.**

Sintesi e considerazioni generali.

La gestione relativa all'esercizio 2005 è stata caratterizzata dal completamento di alcune fasi del processo evolutivo istituzionale avviatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, con il trasferimento alla Provincia, a far data dal 1° agosto 2004, dell'esercizio di funzioni amministrative elencate all'art. 1, comma 1, della legge regionale n.

3/2003, attraverso l'adozione dei provvedimenti occorrenti per rendere operative le predette deleghe, anche per quanto riguarda il trasferimento di personale e beni immobili, così come previsto in specifici accordi intervenuti nel corso del 2004 ed in merito ai quali si è già riferito nel precedente referto. Per quanto concerne, in particolare, gli accordi con la Regione in materia di trasferimento del personale e dei beni immobili per l'esercizio delle funzioni delegate, i relativi Protocolli di attuazione sono intervenuti rispettivamente, in data 12 maggio 2006, alla luce del citato Accordo del 28 gennaio 2004 e delle modifiche da ultimo recate dal Protocollo del 9 marzo 2006, nonché alla luce della delibera della Giunta regionale n. 170 del 12 maggio 2006. Con accordo intervenuto in data 27 luglio 2004, infine, è stato disciplinato il trasferimento dei beni immobili al patrimonio della Provincia di Trento.

La XIII Legislatura avviata nel febbraio del 2004 ha visto nel corso dell'anno 2005 una considerevole produzione normativa e regolamentare che ha interessato diversi settori fra cui quello della contabilità, apportando importanti modifiche alla legge 14 settembre 1979, n. 7 ed al suo regolamento di esecuzione, anche in vista dell'accelerazione e semplificazione delle procedure di spesa attraverso l'introduzione del mandato e della liquidazione informatici, nonché la struttura organizzativa dell'Amministrazione provinciale interessata da un rapido processo di adeguamento alle nuove funzioni rientranti nelle sue attuali competenze istituzionali. Nel corso dell'anno, inoltre, è stato avviato un proficuo lavoro di razionalizzazione della produzione normativa finalizzato al superamento di alcune criticità evidenziate negli ultimi anni nell'impalcatura del sistema normativo provinciale.

Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio considerato è stato presentato, corredato dalla relazione di accompagnamento e dal Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale, al Consiglio provinciale il 1 dicembre 2004, quindi, oltre il termine fissato al 31 ottobre dall'art. 12, comma 1, della legge di contabilità provinciale ed è stato approvato con legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 2, dovendosi fare luogo all'esercizio provvisorio. Il ricorso all'esercizio provvisorio (come disciplinato dall'art. 36 della legge di contabilità e dall'art. 10 del relativo regolamento di esecuzione), autorizzato con legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 14, è da ricondursi anche ai tempi necessari per la discussione della manovra di bilancio, alla luce delle novità intervenute sia nello scenario programmatico finanziario a livello nazionale che nella struttura stessa del bilancio provinciale, che ha subito una complessa operazione di riclassificazione con una significativa riduzione del numero complessivo delle Funzioni obiettivo.

Le entrate e le spese di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 sono stabilite a pareggio nell'importo di euro 4.837.000.000,00 (comprese le partite di giro); in termini di competenza tale pareggio viene raggiunto mediante l'integrale utilizzo dell'avanzo di consuntivo dell'esercizio 2004, presunto in euro 265.000.000,00.

Nel corso del 2005 non è stato presentato il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio. Tale scelta è risultata attuabile in ragione del fatto che si è verificata la condizione prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge di contabilità provinciale. Infatti, le maggiori risorse derivanti dall'assestamento non hanno superato il 3 per cento dei volumi finanziati dal bilancio iniziale.

Nel corso dell'esercizio 2005 sono intervenute, altresì, con atto amministrativo variazioni agli importi iniziali che hanno portato le previsioni di entrata e di spesa ad un valore definitivo pari a 3.914.911.400,77 euro relative al totale della parte I (al netto delle partite di giro).

Il risultato della predetta gestione ha comportato un totale delle spese impegnate per complessivi 4.811.308.468,44 euro a fronte di entrate accertate pari ad euro 4.756.844.638,77 evidenziandosi un disavanzo di competenza pari a 54.463.829,67 euro.

I residui attivi della gestione considerata ammontano in totale a 3.871.893.109,48 euro di cui 1.051.117.002,11 formati nell'esercizio di competenza e 2.820.776.107,37 derivanti dai precedenti esercizi.

Per quanto riguarda i residui passivi che alla fine dell'esercizio considerato mostrano una consistenza complessiva pari a euro 3.318.504.920,32 derivano per euro 1.759.036.893,49 dai precedenti esercizi e per euro 1.559.468.026,83 si sono formati nell'esercizio di competenza.

Il bilancio preventivo di cassa, disciplinato dall'art. 12, comma 3, della legge di contabilità provinciale, nonché dall'art. 4 del DPGP n. 16-88/Leg. del 21 luglio 1998, è stato approvato, in via provvisoria, con la delibera n. 3063 del 23 dicembre 2004, in ragione del fatto che a quella data si era in attesa della definizione dell'accordo con lo Stato relativo al Patto di stabilità interno per l'anno 2005, ai sensi del comma 38 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In attuazione, altresì, di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, della legge di contabilità, l'art. 4 della legge di bilancio concernente "previsioni di cassa" ha fissato l'importo totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione ed il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, pari a 3.950 milioni di euro ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria.

Per quanto concerne il preventivo di cassa 2005, approvato con la citata delibera n. 3063 del 2004, è stato applicato, inizialmente, un presunto deficit di cassa di 100 milioni di euro analogamente al precedente esercizio. Pertanto, il totale delle autorizzazioni di cassa a disposizione dei diversi centri di responsabilità (incluso il fondo di riserva di cassa ed evidentemente escluso il deficit di cassa) risultava di 3.850 milioni di euro, dei quali 2.345 milioni di euro per le spese correnti e 1.505 milioni di euro per altre spese.

Il risultato della gestione di cassa ha visto un avanzo di 21.929.705,74 euro, dato dalla differenza fra il totale delle riscossioni dell'esercizio pari a 4.895.848.778,50 euro ed il totale dei pagamenti pari a 4.873.919.072,76 euro, che sommato algebricamente al saldo di cassa dell'esercizio precedente di segno negativo e pari a 253.267.479,25 euro ha comportato una riduzione del deficit di cassa che al 31 dicembre 2005 ammonta a 231.337.773,51 euro.

In ordine alle risultanze esposte nel conto generale del patrimonio al 31 dicembre 2005 a fronte di attività pari a euro 6.567.564.240,18 si registrano passività per euro 4.259.744.379,19 con la determinazione di un patrimonio netto pari a euro 2.307.819.860,99.

Il Patto di Stabilità Interno, così come definito con apposito accordo intervenuto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a termini del comma 38 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), è stato rispettato, sia con riferimento alle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2004, sia con riferimento alle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2003. In particolare gli impegni 2005 afferenti le spese correnti ed in c/capitale rilevanti ai fini del Patto 2005 hanno fatto registrare una diminuzione, in relazione al 2004, pari all'8,4 per cento, a fronte di una previsione concordata con il Ministero pari al 4,2 per cento e, in relazione al 2003, dell'11,9 per cento rispetto al 7,9 per cento fissato nell'Intesa. I relativi pagamenti sono diminuiti, rispetto all'anno 2004, del 10,6 per cento a fronte di una previsione concordata pari al 10,2 per cento ed in relazione al 2003 sono aumentati del 4,3 per cento rispetto al 4,8 per cento fissato.

1. Profili istituzionali.

1.1. Le norme di attuazione.

Nel 2005 non sono stati emanati decreti concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riguardanti la Provincia di Trento.

1.2. Leggi provinciali intervenute nel 2005.

La produzione normativa nel corso del 2005 è stata copiosa ed ha visto l'emanazione di ventuno leggi provinciali a fronte delle quattordici emanate nel 2004 e delle otto emanate nel 2003. Delle predette leggi due hanno riguardato la manovra di finanza provinciale relativa all'esercizio 2005 (leggi provinciali 10 febbraio 2005, n. 1 e n. 2) e due hanno avuto ad oggetto la manovra di finanza provinciale relativa all'esercizio 2006 (leggi provinciali 29 dicembre 2005, n. 20 e n. 21).

Con legge provinciale 26 luglio 2005, n. 10 è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2003, mentre il rendiconto relativo all'esercizio 2004 è stato approvato solo di recente con la legge provinciale 19 maggio 2006, n. 1.

Numerose sono state le materie oggetto dei predetti atti legislativi intervenuti nel 2005 ed elencati in nota¹.

Alcune delle novelle introdotte dalla citate leggi provinciali sono state oggetto di ricorso per incostituzionalità davanti al Giudice delle leggi. Si tratta, in particolare, delle leggi provinciali 15 marzo 2005, n. 4 riguardante "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento" (ricorso alla Corte costituzionale n. 63 del 24 maggio

¹ La legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 "Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia".

La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento".

La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione".

La legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

La legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali".

La legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 "Promozione di un sistema integrativo di sicurezza e disciplina della polizia locale".

La legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9 "Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto".

La legge provinciale 27 luglio 2005, n. 11 "Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005".

La legge provinciale 2 agosto 2005, n. 12 "Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)".

La legge provinciale 29 luglio 2005, n. 13 "Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)".

La legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse".

La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

La legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia urbanistica".

La legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4".

La legge provinciale 14 dicembre 2005, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi".

2005) e 15 giugno 2005, n. 7 in materia di “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali” (ricorso alla Corte Costituzionale n. 78 del 24 agosto 2005).

A tal proposito, in ordine al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ad alcune disposizioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, si segnala che il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 7 della citata legge, concernenti la disciplina di attività di cooperazione internazionale *destinate ad incidere*, come si legge in un passaggio della sentenza n. 211 del 17 maggio 2006, *nella sfera della politica estera nazionale che è prerogativa esclusiva dello Stato e, pertanto, in contrasto con il riparto di competenze legislative di cui al Titolo V della Costituzione (art. 117, comma secondo lett. a)*. In ordine all’incidenza della predetta pronuncia sulla gestione considerata, sulla scorta delle informazioni fornite dall’Amministrazione provinciale, occorre evidenziare che la legge impugnata deve ancora trovare concreta applicazione, in forza di quanto previsto dagli articoli 15 e 17, ove viene fatto esplicito rinvio all’adozione di un regolamento di esecuzione, con effetti abrogativi nei confronti delle disposizioni della previgente legge provinciale 17 marzo 1988, n.10, adozione, peraltro, non ancora di fatto intervenuta. Al fine di riordinare il quadro della disciplina in materia di azioni ed interventi di solidarietà internazionale si rende necessario l’intervento da parte del legislatore provinciale per rendere compatibili le disposizioni provinciali vigenti in materia con i principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 407 del 24 ottobre 2005 la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso n. 85/2004 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5 lett. b) e dell’art. 6, comma 7, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione di personale e di servizi pubblici) in riferimento agli articoli 97, 98 e 117 della Costituzione. Nelle motivazioni della sentenza si legge in ordine all’art. 4, comma 5 lett. b) che la questione deve ritenersi fondata nei limiti in cui la stessa non investe in alcun modo la disciplina dell’incompatibilità del personale docente delle scuole materne e degli istituti di formazione professionale, materie nelle quali la Provincia gode di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8, numeri 26 e 29 dello Statuto, ma si limita a considerare censurabile quanto disposto nei confronti del personale docente temporaneo delle scuole a carattere statale in quanto in contrasto con il principio posto dall’art. 508, comma 15 del d.lgs. 297 del 1994, che consente allo stesso personale unicamente l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Ulteriore disposizione oggetto di

censura è stato l'art. 4, comma 11, che, ai soli effetti giuridici, riconosce *ope legis* la qualifica di direttore di divisione al personale con qualifica di direttore di sezione, facendo decorrere tale inquadramento dalla data della delibera di Giunta che affida le nuove mansioni (trattatasi di personale collocato in una qualifica ad esaurimento); la questione è stata dichiarata infondata dalla Corte in quanto la stessa non viola la regola del concorso pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione, essendo quello previsto un inquadramento del tutto eccezionale, sorretto da peculiari ragioni giustificative e relativo all'accesso a posizioni lavorative che per definizione (ad esaurimento) sono già destinate a scomparire. Fondata, infine, è stata ritenuta la questione sollevata in merito alla legittimità dell'art. 6, comma 7, lì dove la disposizione impugnata prevedeva che il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), incaricato presso la Regione della reggenza di una Ripartizione per almeno cinque anni, venisse inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente. Nella fattispecie la disposizione oggetto di censura prescindeva completamente dal pubblico concorso, che, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, costituisce la regola imprescindibile per l'accesso dei pubblici dipendenti a funzioni più elevate ed anche per il passaggio da un'area ad un'altra che, comunque, comporti l'accesso ad un nuovo posto di lavoro e, quindi, il doveroso rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

A poco più di un anno dall'avvio della tredicesima Legislatura, il Consiglio ha ritenuto opportuno cominciare ad affrontare in modo organico alcuni problemi propri dell'attività legislativa, che rappresenta la funzione più significativa e qualificante fra le altre svolte dall'Organo Assembleare.

Allo scopo di *rendere più virtuoso l'esercizio della funzione legislativa e più razionale e leggibile il sistema normativo provinciale*, la mozione n. 21, approvata dal Consiglio nella seduta del 17 febbraio 2005, ha individuato una serie di iniziative affidandone la realizzazione alla Giunta ed al Consiglio stesso, in ragione delle rispettive competenze istituzionali e con il supporto e l'impulso propositivo di un Gruppo di lavoro, composto da Consiglieri, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 1992 del 17 luglio 2005. La mozione affida al predetto Gruppo funzioni propositive e consultive. In ordine alle prime, l'attività del Gruppo consiste nella preparazione di documenti di indirizzo; per quanto concerne, invece, la funzione consultiva il programma di lavoro, approvato il 9 giugno 2005, prevede una serie di iniziative e di interventi di vario genere, fra cui l'effettuazione di un'indagine conoscitiva, rivolta a soggetti particolarmente qualificati, per acquisire contributi, osservazioni e proposte su problemi connessi alla formazione, interpretazione ed applicazione della normativa provinciale. L'oggetto

dell'indagine è stato individuato, in primo luogo, nell'avvio di consultazioni con referenti qualificati delle istituzioni presenti a livello locale che quotidianamente operano applicando le disposizioni del sistema normativo provinciale ed, in secondo luogo, nella definizione di una griglia di questioni comuni a più ambiti di intervento. L'indagine conoscitiva, alla cui realizzazione anche la Sezione di controllo di Trento è stata chiamata a fornire il proprio contributo, in termini propositivi, si è conclusa nel maggio 2006, con una relazione nella quale vengono riassunte le problematiche principali emerse nel corso delle consultazioni e le prime soluzioni prospettate in tale sede.

Su proposta del Gruppo di lavoro, il Consiglio ha approvato, nella seduta del 14 febbraio 2006, in relazione al d.d.l.p. n. 104 in materia di “ Governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa”, l'ordine del giorno n. 82 “ indirizzi per la revisione dell'attività di normazione provinciale in sede di progressiva attuazione della disciplina di riforma istituzionale” con il quale, alla luce degli impegni già assunti con la citata mozione n. 21, il Consiglio impegna la Giunta ed il Presidente della Provincia, in primo luogo, al rispetto di un'organica programmazione annuale dei progetti di legge da presentare al Consiglio, definendo, progressivamente, le priorità di intervento, in sintonia con il programma di legislatura e con il piano di attuazione della riforma istituzionale. Inoltre, il Consiglio impegna la Giunta, nell'elaborazione dei disegni di legge e nell'approvazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, ad attenersi ai principi e criteri generali. Criteri questi ultimi che riguardano sia la scrittura delle norme con l'applicazione delle direttive sulla redazione dei testi normativi, sia la semplificazione della procedura nonché la riduzione della stessa produzione normativa allo stretto necessario, al fine di contrastare il fenomeno, riscontrato negli ultimi anni, di *ipertrofia o inflazione normativa*.

Tra le varie proposte enunciate a seguito dell'attività del Gruppo hanno trovato concreta attuazione sia la proposta relativa alla rimodulazione del contenuto delle leggi finanziarie, attraverso la sostituzione, in forza dell'art. 35 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, del disposto dell'art. 26 della legge provinciale di contabilità, che disciplina, specificamente, i contenuti della Legge Finanziaria², sia la proposta relativa all'abrogazione di norme desuete, attraverso l'adozione dell'art. 61 e degli allegati D ed E della citata Legge Finanziaria provinciale.

² Premesso che la legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore, la stessa può contenere disposizioni di carattere organizzativo nei limiti indicati dallo stesso art. 26, comma 3, nel testo novellato dall'art. 35 della legge provinciale n. 20/2005 ed in particolare disposizioni relative alla finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale, disposizioni per il raggiungimento del patto di stabilità interno, disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola.

Attualmente sono alla studio le ulteriori questioni emerse nel corso dei lavori del Gruppo e, particolarmente, quelle evidenziatesi in esito alla sopracitata indagine conoscitiva sul sistema normativo provinciale, relativamente all'opportunità di adottare Testi Unici che raccolgano la disciplina di interi settori, ovvero leggi organiche in grado di operare una revisione complessiva della disciplina di alcune materie caratterizzate da una stratificazione di norme di difficile applicazione.

1.3. Regolamenti provinciali adottati nel corso dell'anno.

Nel corso dell'anno 2005 sono stati emanati dalla Giunta provinciale e registrati dalla Corte dei conti 20 regolamenti³, 10 dei quali recano modifiche o integrazioni a precedenti regolamenti, 9

³ D.P.P. 23 febbraio 2005, N. 1-31/Leg. – Regolamento in materia di requisiti minimi e di criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non ammessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo (art. 3 bis d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155, accordo Stato – Regioni dd. 17 giugno 2004 e art. 11 l.p. 22 dicembre 2004, n. 13).

D.P.P. 23 febbraio 2005, N. 2-32/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112 /Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore).

D.P.P. 23 febbraio 2005, N. 3-33/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg concernente "Parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento.

D.P.P. 14 marzo 2005, N. 5-35/Leg. – Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-20/Leg del 28 febbraio 1990 "Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario.

D.P.P. 21 marzo 2005, N. 6-36/Leg. – Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

D.P.P. 23 marzo 2005, N. 7-37/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg (Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

D.P.P. 6 aprile 2005, N. 8-38/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento").

D.P.P. 19 aprile 2005, N. 9-39/Leg. – Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg (Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

D.P.P. 2 maggio 2005, N. 10-40/Leg. – Regolamento recante: "Disposizioni per la definizione delle funzioni del servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

D.P.P. 16 maggio 2005, N. 11-41/Leg. – Regolamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private (Accordo Stato-Regioni dd. 26 novembre e articolo 11 L.P. 22 dicembre 2004, n. 13).

D.P.P. 17 maggio 2005, N. 12-42/Leg. – Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale.

D.P.P. 31 maggio 2005, N. 13-43/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).

D.P.P. 9 giugno 2005, N. 14-44/Leg. – Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

D.P.P. 25 luglio 2005, N. 15-45/Leg. – Approvazione del regolamento concernente "Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21).

D.P.P. 10 agosto 2005, N. 16-46/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento").